




Comune dell'Aquila



Città dell'Aquila
Prot.n. 0028909 del 15/03/2019

USCITA

L'Aquila, li 15.03.2019

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL VICE COMANDANTE LUCIO DI BERARDINO
AL SIG. GIANFRANCO DI GIACOMANTONIO

OGGETTO: rinvio seduta di II' convocazione Consiglio comunale. Avviso prot. n. 25608 del 07.03.2019.

Visto l'avviso di convocazione del consiglio comunale la cui seduta di I^ convocazione si è tenuta in data 13.03.2019 ed è stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale;

Visto che il suddetto avviso contempla la seduta di II^ convocazione per la data del 18.03.2019;

Viste le dimissioni del consigliere Raffaele DANIELE, avvenute in data 12.03.2019 e assunte al protocollo in data 13.03.2019 in virtù delle quali già nella in occasione della seduta di prima convocazione è emersa la necessità della surroga;


Tale adempimento risulta finalizzato a realizzare l'obiettivo della ricostituzione del *Plenum* dell'organo consiliare nonché a garantire l'esercizio dello *jus ad officium* del consigliere subentrante. E' l'Ente che deve farsi carico di tale obbligo e salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva attraverso la necessaria dovuta adozione della delibera di surroga nonché tutelare le legittime aspirazioni ed interessi del consigliere subentrante nel *Plenum*. Pertanto, la ricostituzione del *Plenum* è adempimento preliminare e prioritario dell'organo collegiale, anche in virtù del disposto di cui all'art. 41 T.U. il quale prevede che la convalida avvenga prima di deliberare per qualsiasi altro oggetto.

Detti interessi, ricostituzione del *plenum* dell'organo consiliare e la garanzia dell'esercizio dello *jus ad officium* del consigliere subentrante ove subiscano lesione trovano tutela contestuale nell'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nella parte in cui si statuisce che il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, nonché nell'art. 45 comma 1 del medesimo testo normativo che tipicizza, il caso in cui il seggio rimanga vacante nei consigli comunali e provinciali, in questo caso lo si attribuisce al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le succitate norme, impongono al Consiglio l'obbligo e non la facoltà, di procedere alla surroga del consigliere configurando per tale ragione la relativa attività come vincolata e obbligatoria (C.S. sez. V, n. 5157/04).



Comune dell'Aquila



Per il combinato disposto degli articoli n. 39 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, n. 24 dello Statuto Comunale e nn. 28 e seguenti del vigente regolamento consiliare,

SI AVVISA

Che l'avviso di convocazione del Consiglio comunale fissato per il giorno 18.03.2019 in II^a convocazione è rinviato a data di nuova fissazione-, al fine di consentire la programmazione di una seduta che comprenda la surroga del consigliere dimissionario.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avv. Roberto Tinari